



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel Procedimento n.18/2022

In seguito a segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 37, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia (in breve RdG), inoltrata il 25 luglio 2022 alla Segreteria degli Organi di Giustizia, veniva sottoposta all'attenzione dell'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale la valutazione di alcune circostanze e condotte segnalate dalla associazione Horse Angels ODV mediante mail inerenti il decesso del cavallo Korona Klaudius nel proprio box, a detta della denunciante, a causa di infarto dopo avere partecipato alla 115, durante il concorso di salto ostacoli tenutosi a Tanca Regia –Abbasanta (OR) indetto dal 22 al 24 luglio 2022.

Nella denuncia si faceva riferimento alle condizioni di svolgimento del detto concorso, alle alte temperature registrate durante la gara e si censuravano le decisioni degli organi preposti in merito, in relazione in generale alla tutela della salute e del benessere degli animali e alla normativa in vigore sul trasporto degli animali, circa l'adempimento di tutte le attività prescritte a garanzia della salute dei cavalli atleti.

Con provvedimento del 28.7.2022 il GSN ha disposto l'acquisizione dalla segnalazione dei dati identificativi dei soggetti preposti al concorso, ovverosia Presidente di Giuria e componenti della stessa, steward, veterinario nominato in servizio, Comitato Organizzatore e Circolo Ippico ospitante, nonché della relazione del PdG inerente il concorso.

Dall'esame della documentazione emergeva che il soggetto indicato quale "Comitato Organizzatore" ovverosia Agenzia Agris Sardegna Piazza Duchessa Borgia 4-Ozieri (SS)- non risultava essere affiliato alla Fise e pertanto veniva interessato il C.R. Sardegna sotto tale profilo e per la responsabilità che ne conseguiva.

Veniva quindi aperto il presente procedimento nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1. Santina Zoagli (Presidente di Giuria);**
- 2. Edoardo Arbau (tessera Fise 066Vet -Veterinario);**
- 3. Maria Leonarda Deiana;**
- 4. Nicoletta Tocco;**
- 5. Emanuela Pes;**
- 6. Uras Federica Flavia;**



7. Comitato Regionale Sardegna, in persona del Irpt, sua nota sede.

Tutti gli interessati hanno fatto pervenire memorie difensive corredate da documentazione a supporto. Le memorie difensive presentano le medesime argomentazioni, sia preliminari che di merito, e sono corredate dalla documentazione ivi richiamata.

Gli interessati hanno sostenuto, in via preliminare, una lesione del diritto di difesa, assumendo che la mancata conoscenza del tenore della denuncia e la mancata istruttoria precedente “*all’intendimento di deferimento*” avrebbe leso la loro posizione, anche ai fini di una preliminare archiviazione; nel merito, hanno sostenuto l’assoluto rispetto delle norme regolamentari da parte di tutti i membri della giuria e del veterinario in servizio, sostenendo la loro estraneità ai fatti occorsi e, in particolare, al decesso del cavallo Korona Klaudius.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice deve rilevare come le argomentazioni sollevate in riferimento alla lesione del diritto di difesa siano, da un lato, state superate dal tenore delle memorie depositate, che presentano le caratteristiche di una completa conoscenza dei fatti oggetto del presente procedimento, in relazione ai quali tutti gli interessati hanno compiutamente argomentato, dall’altro, siano irricevibili, dal momento che le norme richiamate e il richiamo “*all’intendimento di deferimento*” sono riferibili all’azione della Procura Federale e non all’azione del GSN. Il procedimento dinanzi al GSN è regolato da diverse norme (artt.33 e ss. RdG), che non prevedono gli adempimenti citati dagli incolpati, ai quali non era, comunque, preclusa la richiesta di accesso agli atti del giudizio, diritto che non è stato esercitato da nessuno di essi.

Ciò posto, tutti gli incolpati hanno esposto motivazioni adeguate, logiche e convincenti atte ad escludere qualsivoglia nesso di causalità tra il decesso del cavallo Korona Klaudius e un eventuale comportamento negligente e/o omissivo da parte degli organi preposti a sovrintendere non solo alla regolarità del concorso, ma anche alla tutela della salute e del benessere del cavallo.

La relazione integrativa del PdG del 27.7.2022– invero non pervenuta a questo Giudice a seguito del provvedimento istruttorio- appare dirimente, come dirimente appare la relazione del dott. Arbau (parimenti non pervenuta precedentemente) e della Asl competente. Anche i chiarimenti forniti circa le condizioni climatiche e la gestione degli orari del concorso appaiono esaustivi e inducono a ritenere che tutti gli interessati abbiano



svolto, con competenza e diligenza, il ruolo affidatogli dalla Federazione. Altrettanto significativo è il richiamo alla circostanza secondo la quale da parte del rappresentante dei cavalieri non sia stato eccepito alcunchè riguardo agli ordini di partenza o alle condizioni meteo e al fatto che nulla sia stato dedotto dai proprietari del cavallo deceduto, in occasione dell'evento luttuoso accaduto in concorso.

Tutti gli interessati debbono essere ritenuti estranei alla causazione dell'evento, poiché il loro comportamento è emerso rispettoso di tutte le norme regolamentari e, in ogni caso, improntato a diligenza e buon governo nella gestione del concorso e della salute e del benessere degli equidi, peraltro in assenza di prove di segno contrario. La segnalazione dell'associazione Horse Angels ODV, meritevole di essere approfondita dato il tenore e la gravità delle censure mosse e dell'evento occorso, deve quindi essere considerata infondata.

PQM

Il GSN dispone non doversi procedere nei confronti degli interessati con conseguente archiviazione del presente procedimento

MANDA

Alla Segreteria Federale di comunicare il presente provvedimento ai sigg.ri Santina Zoagli (santinazoagli@pec.it), Edoardo Arbau (edoardo.arbau@pec.mu.fnovi.it) ;Maria Leonarda Deiana (santinazoagli@pec.it) ;Nicoletta Tocco (santinazoagli@pec.it); Emanuela Pes (emanuela.pec@pec.burocraziasemplice.it);Uras Federica Flavia (santinazoagli@pec.it); Stefano Meloni per il Comitato Regionale Sardegna, in persona del lrpt, (stefano.meloni@pec.it) nonché a procedere alla pubblicazione secondo termini di Regolamento.

Roma, lì 10 settembre 2022

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò